



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

CIRCOLARE n° 39

Roma, 29/09/2017

Prot. N. 15630 All. _____

Class. 28.01.00/10

Ai Direttori di tutti gli Archivi di Stato
Ai Direttori di tutte le Soprintendenze
archivistiche e bibliografiche

e, p.c.:

Al Capo di Gabinetto
Al Capo dell'Ufficio Legislativo
Al Segretario generale

LORO SEDI

Oggetto: *Addendum* alla circolare n. 33/2017 del 7 settembre 2017
recante:

“Articolo 108, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come modificati dall'articolo 1, comma 171, lettera a), e lettera b), nn. 1) e 2), della L. 4 agosto 2017, n. 124. Riproduzione di documenti archivistici effettuata da privati con mezzi propri.

Atto di indirizzo e di coordinamento delle attività degli uffici archivistici dipendenti”.

Con riferimento alle osservazioni e alle richieste di ulteriori chiarimenti pervenute, con riguardo alla circolare di cui all'oggetto, dagli Uffici territoriali, si precisa, nell'ordine, quanto segue:



Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

A) per quanto attiene alla riproduzione di documenti che non sono consultabili in originale ma sono ripresi da banche dati create dall'Amministrazione, colui che richiede la riproduzione di tali documenti ha comunque l'obbligo di rimborsare le spese sostenute dall'Amministrazione stessa, come peraltro espressamente previsto dall'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del d. Lgs. 42/2004, che recita: ***"I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente"***;

B) resta inteso che la procedura semplificata, prevista all'ultimo capoverso di pagina 6 della circolare n. 33/2017, per la pubblicazione di immagini acquisite ai sensi del comma 3 dell'articolo 108, da ultimo citato, è applicabile esclusivamente con riguardo alle pubblicazioni realizzate non a fini di lucro, ovvero con riguardo a pubblicazioni che, nell'ordine, abbiano le seguenti caratteristiche:

- se cartacee,

abbiano una tiratura inferiore alle 2000 copie e prezzo di copertina non superiore a 70 euro;

siano periodici di natura scientifica;

- se *on line*,

siano pubblicazioni che perseguano finalità scientifiche o pedagogiche, non beneficino di inserzioni pubblicitarie o commerciali e non siano soggette ad accesso a pagamento.

Ciascun Istituto potrà stabilire accordi speciali per esigenze particolari. Va comunque osservato quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. 8 aprile 1994;

C) resta soggetta ad apposita autorizzazione la riproduzione integrale di fondi archivistici, serie archivistiche complete o parti sostanziali di esse, come stabilito dall'articolo 88, quinto comma, del R.D.1163/1911, che espressamente statuisce *"Qualora si tratti di domande per riproduzioni con procedimenti fotografici o fotomeccanici, a scopo editoriale, il richiedente dovrà sottostare agli obblighi fissati dal regolamento 7 gennaio 1909, n. 126, secondo (quanto) verrà di volta in volta proposto dalla Giunta del Consiglio per gli archivi e stabilito dal ministero"*.

Al riguardo, infatti, è da evidenziare che l'articolo 4, primo comma, del R.D. n. 126/1909, stabiliva che *"L'autorizzazione a riprodurre integralmente o in una parte delle più sostanziali e importanti un cimelio manoscritto, con procedimenti*



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

fotografici o fotomeccanici a scopo editoriale, è data dal Ministero, sentita la Giunta consultiva delle biblioteche”.

La detta disposizione è stata poi integralmente ripresa dall'articolo 70 del d.P.R. 5 settembre 1967, n. 1501 (recante “*Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali*”) che ha ‘sostituito’, tra l’altro, il R.D. 126/1909 (vedi articolo 126 del d.P.R. 1501/1967).

Il detto d.P.R. è stato poi abrogato ad opera dell'articolo 65 del d.P.R. 5 luglio 1995, n. 417 (“*Regolamento recante norme per le biblioteche pubbliche statali*”), il quale ha riproposto la disciplina sopra ricordata all'articolo 49, tuttora vigente, e che recita:

“1. L'autorizzazione alla riproduzione di cimeli, nonché, di interi fondi, di parti di fondi o di serie di documenti omogenei, per qualsiasi motivo venga richiesta, è concessa dal Ministero, sentito il parere del competente comitato di settore.

2. La richiesta (modello 24-bis) è inoltrata, con motivato parere, al Ministero dal direttore della biblioteca, il quale deve, inoltre, fornire le seguenti indicazioni:

a) se l'esemplare di cui è stata chiesta la riproduzione è libero da vincoli giuridici ad esso strettamente connessi e se l'opera non è sottoposta ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di editoria e di diritto d'autore;

b) se lo stato di conservazione dell'esemplare consente la riproduzione, ove questa non sia già posseduta dalla biblioteca, o, anche se posseduta, non sia utilizzabile per lo scopo richiesto”;

D) per quel che riguarda la richiesta di esenzione dall'imposta di bollo per le domande di autorizzazione alla pubblicazione delle riproduzioni come sopra individuate, si rammenta che la tariffa relativa all'articolo 3, comma 1-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assoggetta a imposta, fin dall'origine, “*le istanze, ... e le petizioni tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, copie e simili*”.

L'Agenzia delle entrate ha precisato ripetutamente che tutte le istanze per il rilascio di autorizzazioni e concessioni sono soggette a tributo (v., in proposito, le Risoluzioni del 13 luglio 1995, n. 192, del 13 gennaio 1996 n. 13/E, e del 22 giugno 2000, n. 91 - allegati 1, 2 e 3).



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio II – Patrimonio archivistico

Questa Direzione generale istituirà un apposito tavolo di lavoro per l'aggiornamento dell'attuale tariffario, adeguandolo ai costi correnti di mercato e alle nuove tecnologie.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gino Famiglietti